

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 7074/2019 R.G.

C.C. 19 NOVEMBRE 2019

Ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse della **PROF.SSA BEATRICE PETRI**, cod. fisc. PTRBRC67R49H501M, rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 - 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;

- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 7) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto 2019 di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 12) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 13) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 14) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle

106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;

15) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;

16) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;

17) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;

18) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;

19) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;

20) Avviso del Miur del 28 settembre 2019 per ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce;

21) tutti nella parte in cui non consentono il riesame della posizione di parte ricorrente con eventuale copertura dei posti ancora disponibili;

22) Elenco candidati depennati del 9 ottobre 2019;

23) Della Nota Miur del 4 ottobre 2019 A00DGPERU0043707 e relativi allegati;

24) Degli atti con cui il Ministero si è determinato nella sottoscrizione dei contratti dei Dirigenti Scolastici nonostante la sentenza di annullamento del TAR e dei contratti stessi;

25) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

26) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e comunque meglio specificato e depositato anche in atti.

I presenti motivi aggiunti seguono i motivi aggiunti già notificati avverso l'elenco dei candidati e le relative graduatorie e sono inoltrati per mero tuziorismo difensivo ampliando censure già sviluppate.

In punto di fatto nulla è mutato rispetto a quanto dedotto nei motivi aggiunti notificati in data 6 settembre 2019, salvo la mancata assegnazione per le ragioni che si esporranno di plurimi posti ancora da assegnare.

La circostanza è ancor più grave se si consideri che centinaia di scuole non sono state assegnate dopo lo svolgimento del concorso di cui si discute e la circostanza è ancor più illogica se si consideri che il tutto cozza con la scelta del Miur di far sottoscrivere i contratti ai Presidi il cui concorso è ancora sub iudice. Si veda sul punto il comunicato Udir che denuncia questa grave situazione e la circostanza che molte scuole non hanno avuto l'assegnazione del Dirigente Scolastico e come servano altrettanti Dirigenti Scolastici.¹

Inoltre il Miur ha solo ora reso pubblici a tutti i candidati una serie di compiti da adoperare come metro di paragone e come meglio dedotto nella terza perizia individuale prodotta.

Ad oggi il Consiglio di Stato ha rinviando l'udienza di merito, fissando l'udienza di merito al 12 marzo 2020 e successivamente alla previa sospensione cautelare del Consiglio di Stato della sentenza di annullamento dell'On.le TAR il Miur dal 2 settembre 2019 ha iniziato a sottoscrivere i primi contratti non coprendo in alcun modo tutti i posti disponibili messi a bando.

La difesa ha già dedotto i motivi sulla incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico, ma ritiene di ampliarli a seguito di evidenze, anche documentali, successivamente emerse; così come ritiene di ampliare e integrare

¹ <https://www.orizzontescuola.it/dirigenti-scolastici-udir-nel-2019-20-piu-di-500-scuole-in-reggenza/>

il primo motivo proposto nei motivi aggiunti e che segue a quello del ricorso originario, unitamente alle deduzioni verbali e gli ordini di servizio che comprovano come la scuola, ove sono intervenute le correzioni degli elaborati, agli orari indicati fosse chiusa. L'elaborato di parte ricorrente, come si vedrà, è stato corretto da commissari probabilmente non presenti e incompatibili ed è pertanto necessaria una nuova valutazione ad opera di una commissione perfetta.

A sommo parere di chi scrive la sentenza dell'On.le TAR ha messo in luce una chiara ed evidente incompatibilità di molti membri della commissione che hanno partecipato alla seduta del 25 gennaio 2019 ove sono stati mutati ed integrati i criteri di valutazione delle prove, e si è dimostrato come il mutamento di tali criteri abbia inciso direttamente sull'istante con particolare riferimento ai criteri per la correzione del quesito 1 e degli ulteriori quesiti indicati e sviluppati nella perizia che si allega.

L'annullamento degli atti e delle operazioni successive non mette in discussione le prove svolte dall'istante e da tutti i candidati che si sono seduti alla prova scritta (successiva a quella preselettiva), ma vuole prendere come riferimento per la correzione le sole griglie del 17 ottobre 2018, e non quelle successivamente modificate da commissioni incompatibili il 25 gennaio 2019.

Tra le ragioni dedotte dall'Amministrazione in appello che hanno portato alla sospensione della sentenza dell'On.le TAR vi è stato anche il costo di milioni e milioni di euro di una prova nazionale, che tuttavia potrebbe essere in parte recuperata poiché gli scritti sono stati svolti legittimamente dai candidati stante l'accoglimento di un solo motivo di ricorso nella nota sentenza n. 8655/2019. L'Amministrazione dovrebbe procedere alla mera rivalutazione del compito di parte ricorrente, considerando i posti disponibili rimasti e prendendo spunto dai riesami cautelari di codesto On.le Tar (Tar Lazio III Bis, n. 6459 del 9.10.2019) e già disposti per le commissioni ove vi sono membri incompatibili.

Pertanto le censure di parte ricorrente, che mirano al mero riesame scritto ove sono stati cambiati gli indicatori in corsa con concreta lesione dimostrata dalla ricorrente, non determinano in alcun modo (quantomeno nei motivi graduati in via principale) un annullamento del concorso ad oggi comunque in vigore stante la sospensione del Consiglio di Stato.

IN DIRITTO

I. SUI POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

1. Con il DDG 1259/2017 veniva bandito il *corso-concorso* nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche regionali pubblicato in GU del 24.11.2017.

L'art. 2 c. 2 stabiliva che *il numero dei posti complessivi messi a concorso a livello nazionale* (in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017) era di **2416**.

L'art. 2 c. 3 determinava il numero dei posti complessivi destinato al corso di formazione in **2900**.

L'art. 12 disciplinava *la graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione* e l'art. 13 riguardava lo *svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio*; secondo la graduatoria generale di merito prevista dall'art. 14 risultavano vincitori i candidati *utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti* indicati nell'art. 2 c. 2.

Il corso-concorso, così come bandito dal DDG 1259/2017, prevedeva:

- prova preselettiva
- prova scritta
- prova orale
- corso di formazione (due mesi)

- tirocinio (quattro mesi)
- prova scritta di carattere teorico-pratico
- colloquio finale

Durante l'espletamento delle prove concorsuali, con il Decreto Legge semplificazione (135/2018), veniva apportata la seguente modifica (art. 10 decreto semplificazione):

I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

In data 01.08.2019 veniva pubblicata la graduatoria contenente 3420 candidati; di questi, i primi 1984 candidati dovevano esprimere, tramite piattaforma ministeriale POLIS, la preferenza per l'assegnazione della regione e in data 09.08.2019 veniva pubblicato dal MIUR l'elenco dell'assegnazione dei vincitori alle regioni. A seguito di rinunce si procedeva ad ulteriori assegnazioni (avviso del 28.09.19), per cui la graduatoria veniva scorsa per i 61 successivi candidati cosicché, in data 30.08.19, veniva pubblicato dal MIUR un nuovo elenco con le assegnazioni delle regioni agli ulteriori 61 candidati (fino al numero 2045).

In data 09.10.2019 sul sito del MIUR veniva pubblicato l'elenco dei candidati depennati, a seguito di rinuncia. Il numero era pari a **80** candidati, di questi solo 3 (n. 36 Sorge, n. 56 Grasso, n. 77 Santoro) appartenevano al gruppo dei 61 candidati del 28.09.19, gli altri candidati erano tutti compresi nei primi 1984.

Procedendo ad un rapido conteggio risulta quanto segue:

1984 sono i candidati vincitori individuati per assegnazione della regione

Oltre ai **61** candidati vincitori individuati per ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce

Tot: **2045** candidati vincitori individuati per incarichi dirigenziali

- **80** **candidati che hanno rinunciato (elenco pubblicato dal MIUR in data 09.10.19) e contestualmente impugnato**

Tot: **1965** i candidati che hanno preso servizio

A questi numeri si possono aggiungere le seguenti note:

1. il numero dei candidati vincitori individuati per ulteriori assegnazioni è pari a 61, i depennati con nota del 09.10.2019 sono 80: **restano pertanto 19 posti non assegnati;**

2. con la *nota MIUR n. 36619 dell'08.08.19*, recante in oggetto *Autorizzazione ad assumere 2117 dirigenti scolastici per l's. 2019/20020*, il numero dei *posti non assegnati* è pari a 152 (ai 2117 posti previsti dalla nota MIUR vanno sottratti i 1965 candidati che hanno preso servizio);

3. aggiungendo ai 152 posti non assegnati i 19 posti risultanti scoperti sulla base delle rinunce, **il numero complessivo dei posti non assegnati è pari a 171;**

4. scuole assegnate in reggenza: 568 (non sono state conteggiate le reggenze della Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia).

Pertanto emerge per tabulas la presenza di posti disponibili ancora non assegnati su cui potrebbe concorrere a seguito del riesame positivo parte ricorrente salvo successive determinazioni in merito.

2. In campo analogo è stato chiarito che “*tenuto conto sia dell'interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come*

*diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati” (T.A.R. Lazio, Sez. III, **31 agosto 2017, n. 9491**). Pertanto, non si vede il motivo per cui non si debba procedere in via cautelare al riesame di parte ricorrente consentendole quanto meno di partecipare sui posti non ancora assegnati e a cui potrebbe nell'immediato aspirare secondo una regolare graduatoria stilata sulla base del punteggio dello scritto riesaminato e del successivo orale.*

I superiori principi, evidentemente, devono essere estesi ai posti liberi come quelli che rimarranno a seguito della graduatoria della procedura concorsuale. Il “*budget*” degli iscrivibili e degli iscritti, in altre parole, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpinguamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale. Una volta stilata la graduatoria, dunque, non vi sarebbe alcun problema organizzativo nel consentire la copertura dei posti rimasti vacanti.

Nel caso di specie, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, venivano disposte le prime assegnazioni dei vincitori ai comparti regionali in numero pari a 1984 soggetti. Considerando le rinunce intervenute (80 soggetti rinunciatari) e le riassegnazioni già avvenute in via parziale (61 posti riassegnati), il totale dei candidati che hanno, effettivamente preso servizio è pari a 1965. Risultano così, sul totale dei vincitori individuati per l'assegnazione, ancora 19 posti vacanti e come predetto in data 08 agosto 2019, il MIUR ha disposto l' “Autorizzazione ad assumere 2117 dirigenti scolastici”, per cui, sottraendovi il dato dei soggetti che hanno assunto servizio (1965) il numero dei posti non assegnati su tale ulteriore “scorrimento” è di ulteriori 152 posti.

In conclusione e come predetto e in disparte il successivo finanziamento dei posti banditi il numero dei posti non assegnati è quantificabile in ben 171 posti (152 più 19) su cui vi è già la copertura finanziaria.

Parte ricorrente ben potrebbe essere tutelata mediante l'ammissione cautelare a seguito dell'invocato riesame, considerando che tale vacanza di posti è destinata a perdurare, evitando quindi di giungere alla tutela sovranumeraria successiva con aggravio di spese per l'erario.

II. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, TRASPARENZA E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1. La prova della ricorrente è stata esaminata dalla sottocommissione n. 13, nella quale sono stati individuati due membri, la Dott.ssa Paola Quaresima e la Dott.ssa Ester Rizzi che nelle date e negli orari in cui la sottocommissione si riuniva per la correzione degli elaborati, risultavano presenti in altre sedi.

In particolare in data 4 marzo 2019, la suddetta sottocommissione n. 13, correggeva l'elaborato di parte ricorrente e, a seguito delle procedure di correzione, veniva redatto il "verbale n. 7", nel quale si riporta che *"il giorno 4 del mese di Marzo dell'anno 2019 alle ore 9:00 nei locali del ITT "Colombo" di Roma adibiti a suo ufficio, si riunisce la sottocommissione n. 13 del Corso-Concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, costituita con decreto direttoriale del 31/12/2018 n. 2080 e successive modificazioni per lo svolgimento del concorso succitato al fine di continuare le operazioni di correzione e di valutazione della prova scritta."*

Nella medesima data e nei medesimi orari però, come risulta da documentazione già versata in atti, la Dott.ssa Ester Rizzi, nella qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "C. Cavour" di Roma aveva convocato un'assemblea tra i docenti e una delegazione di studenti alla quale presenziava. Pertanto, la sig.ra Rizzi risultava presente nella medesima data e medesimo orario in due luoghi diversi, atteso che ella verbalizzava la propria presenza sia

alla seduta di correzione indicata, sia all'assemblea convocata presso l'istituto "C. Cavour" di Roma.

Da tali considerazioni, comprovate dalla documentazione in atti, si evince l'imperfetta composizione della Commissione dall'assenza di un membro, con conseguente illegittimità della procedura *de quo*.

Tale *agere* della Dott.ssa Ester Rizzi, con l'avallo dei membri della sottocommissione n. 13, risulta essersi ripetuto e reiterato, in quanto, si ripropone la medesima situazione anche per la seduta di correzione avvenuta in data 5 marzo 2019. Ed infatti, la Dott.ssa Rizzi, come risulta da documentazione allegata, in tale data, era presente alla seduta del Consiglio di istituto svoltosi a partire dalle ore 13:40 e terminato alle ore 16:25 e risultava simultaneamente presente alla correzione degli elaborati avvenuta nella medesima data dalle ore 15:00 e conclusa alle ore 20:00. Appare palese, pertanto, che l'anzidetto membro della commissione ha più volte agito con tale *modus operandi*, determinando, di fatto, l'illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice.

Nel caso in esame, dunque, la assenza della Rizzi alla procedura di valutazione della prova scritta della Petri è particolarmente significativa, atteso che ella svolgeva il ruolo di commissario in qualità di dirigente scolastico con anzianità di almeno cinque anni. Rappresentava dunque il componente della commissione che, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.M. n 138/2017, svolgeva un ruolo fondamentale ai fini di una analisi completa dei diversi elaborati: la Rizzi, svolgendo proprio il ruolo per cui i candidati venivano esaminati, era l'unico membro in grado di valutare la prova alla luce di una visione pratica e concreta dell'attività di dirigente scolastico. In tal senso doveva considerarsi imprescindibile; è facile comprendere, come nessun altro commissario, avrebbe potuto sostituire questa valutazione in virtù della diversa professione svolta.

2. Tra le commissioni preposte alla valutazione dei candidati vi era anche la sottocommissione XII a cui appartiene come noto il Dott. Angelo Francesco Marcucci sindaco del Comune di Alvignano.

È noto al Collegio come le deduzioni sull'incompatibilità siano state recepite dalla sentenza di annullamento n. 8655/2019 ed anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva e proprio per il precedente concorso dei dirigenti scolastici ove presenziava per l'appunto Angelo Francesco Marcucci; nel parere del Consiglio di Stato (n. 716/2015 Pres. Paolo De Ioanna, Est. Sabato Malinconico) si deduceva: *“Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano acclarate le incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa Buonaiuto e al dott. Marcucci e la illegittimità della composizione di detta Commissione eccepita dalla ricorrente con il sesto e nono motivo di impugnativa i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalla ricorrente con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialità di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati”* *“quanto alla dott.ssa Buonaiuto risulta infatti acclarato in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/20120 del Dipartimento della funzione pubblica il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della commissione giudicatrice del concorso”*.

Pertanto il Consiglio di Stato deduce in termini di incompatibilità il ruolo politico (seppur di altro commissario) di tale soggetto che comunque faceva parte della commissione giudicatrice; così come accade per questa edizione concorsuale per il sindaco Marcucci.

È particolarmente grave che detto Marcucci sia stato chiamato nuovamente come commissario dopo aver ricevuto una censura ad opera del Consiglio di Stato che sulla sua posizione deduceva *“Per quanto concerne la posizione del*

dott. Angelo Francesco Marcucci, l'Amministrazione referente ha trasmesso alla Sezione copia conforme della lettera di dimissioni dall'incarico di commissario supplente nella Commissione per il concorso a dirigenti scolastici in argomento, che reca la data del 20.12.2011".

Difatti "la ricorrente aveva lamentato: tra i commissari risulta il dottor Angelo Francesco Marcucci, dirigente tecnico presso USR Campania, la cui moglie è presente tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso alla Commissione, solo dopo che si erano già svolte le prove scritte del concorso".

Pertanto, in disparte la pregressa incompatibilità acclarata, si ritiene che la presenza nella nuova commissione del Marcucci fosse quantomeno inopportuna e comunque per i noti incarichi politici in violazione dell'art. 35, comma 3, lett. D, D.Lgs. 15/2001 e in violazione del DPR 487/1994 e dei principi di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Ma vi è di più, oltre all'incarico politico, e alla pregressa incompatibilità accertata dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, la difesa deduce come il Marcucci sia stato tra i docenti di un altro corso di preparazione e proprio per questo concorso per i dirigenti scolastici; sul punto si rendono gli attestati di partecipazione alla scuola OBELIX ove riportano come Angelo Marcucci fosse relatore di tutto il modulo F del corso.

Si produce idonea documentazione proveniente dall'Agenzia delle entrate ove risulta come Angelo Marcucci risulti aver percepito e dichiarato redditi da tale società OBELIX per il 2018. In tal senso l'art. 16, comma 2, lettera D del DM 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina per il presente concorso, statuisce che i componenti dell'organismo tecnico non debbano svolgere o aver svolto nell'anno antecedente l'indizione del concorso attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Non può non esprimersi pertanto una situazione di conflitto di interessi idonea a compromettere la valutazione effettuata e la trasparenza e la correttezza delle operazioni concorsuali.

III. SULLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE ART. 3 E 97 COST.

Con nota Miur del 4 ottobre 2019 n. A00DGPERU0043707 è stato messo a disposizione un campione di 50 elaborati di candidati che hanno superato la prova scritta con punteggi ricompresi tra il 70 e il 100; il tutto era comprensivo delle schede di valutazione e dei verbali di correzione.

Con idonea perizia (parte ricorrente ha prodotto più di tre perizie di cui una giurata) si è proceduto ad un'analisi comparativa tra l'elaborato della candidata e le prove disponibili sulla piattaforma POLIS.

La perizia depositata (e come al solito non trascritta per rispetto dei limiti dimensionali dell'atto, ma in toto richiamata e da intendersi parte integrante dell'atto) rileva la disparità di trattamento già emersa nella perizia *pro veritate* sull'applicazione della griglia di correzione.

A titolo esemplificativo si prende come riferimento quanto trascritto nella perizia sulla domanda n. 1.

Il compito della ricorrente è stato paragonato con quello del candidato contraddistinto con il codice 4453 che riportava un punteggio pari a 15.

Da un attento confronto tra i quesiti si evidenzia quanto segue:

- i passaggi istituzionali richiesti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa risultano sovrapponibili. In entrambi gli elaborati, infatti, si fa esplicito riferimento all'emanazione dell'Atto di indirizzo attraverso il quale il dirigente definisce le scelte di gestione, le attività della scuola e quelle formative.
- La dott.ssa Petri, come il candidato il cui elaborato è stato valutato con 15, rinviene, come valore fondante, il coinvolgimento delle varie componenti nella redazione del Ptof: dal Collegio dei docenti alle famiglie, al territorio,

quali garanzie di un sistema di governance diffuso ove ciascuna componente diviene parte attiva di un processo.

- Emerge, nell'elaborato della candidata Petri, l'importanza delle scelte formative per la redazione del Ptof che tengano conto delle priorità emerse dal rapporto di Autovalutazione.

- Si rileva un'alta valenza strategica delle azioni proposte dalla dottoressa Petri con un chiaro riferimento a tutti gli atti di progettazione della scuola (Ptof, Rav, PdM), legati tra loro da una sinergia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo prioritario: il successo formativo degli alunni.

- In entrambe le prove viene segnalato il compito assegnato al Consiglio di Istituto che è quello di approvare il Piano Triennale per la sua attuazione.

- Nell'elaborato della dottoressa Petri vengono riportate puntualmente le attività di coordinamento del dirigente scolastico; le valutazioni relative alla valenza strategica delle azioni proposte, alla coerenza, all'articolazione e all'efficacia risultano nettamente inferiori a quella del candidato che ha riproposto le medesime attività del dirigente proposte dalla dott.ssa Petri.

- Tutte le norme menzionate all'interno della trattazione della dott.ssa Petri risultano pertinenti alla traccia. In particolare, il Dlgs 165/01, riporta ai compiti di gestione del dirigente scolastico, così come la L. 107/2015 riconduce alle modalità di realizzazione e di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In realtà, l'elaborato della dottoressa Petri, ha riportato una votazione pari ad 1 per quanto riguarda le norme citate; alla prova del candidato, che ha riportato le medesime norme sopra indicate, è stata attribuita una votazione pari a 4, ovvero nettamente superiore a quella della dott.ssa Petri.

- L'elaborato della dott.ssa Petri presenta una struttura ordinata, armonica e razionale e segue un percorso logico e rigoroso. La proprietà di linguaggio risulta più che appropriata e non si rinvencono refusi (come ravvisabile nell'elaborato preso a confronto), o errori ortografici. Per quanto attiene questi punti, l'elaborato della dott.ssa Petri ha riportato, per ognuno di essi, una

valutazione pari ad 1, contrariamente a quello del candidato preso in esame che ha invece ottenuto una valutazione nettamente superiore.

Confronto delle valutazioni relative agli indicatori:

CANDIDATA PETRI		CANDIDATO 4453	
Valenza strategica delle azioni proposte	1.00	Valenza strategica delle azioni proposte	2.00
Coerenza delle azioni proposte	1.00	Coerenza delle azioni proposte	2.00
Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1.00	Articolazione ed efficacia delle azioni proposte	1.50
Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	1.00	Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate	4.00
Organicità e rigore nella trattazione	1.00	Organicità e rigore nella trattazione	1.00
Concisione e completezza nella trattazione	1.00	Concisione e completezza nella trattazione	1.50
Proprietà linguistico-espressiva	1.00	Proprietà linguistico-espressiva	1.00
Costruzione logica	1.00	Costruzione logica	2.00

TOTALE PETRI: 8

TOTALE CANDIDATO 4453: 15

Non vi è chi non veda come emerga ancora una volta la necessità di un riesame della posizione di parte ricorrente alla luce delle censure del presente atto.

SI INSISTE:

Per l'ostensione di tutta la documentazione per la quale è già stata formulata, mediante l'atto introduttivo del presente giudizio e nei precedenti motivi aggiunti, istanza *ex art.* 116 c.p.a nonché *ex artt.* 210 e 213 c.p.c e art. 63 c.p.a.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa misura cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto calcolato nei motivi avanzati sempre in via subordinata nei primi motivi aggiunti e nel ricorso introduttivo.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 30 ottobre 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti